

Legge regionale 6 agosto 1993, n. 33.

### Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Oggetto della tassa

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali a essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

2. A decorrere dall'1 gennaio 1994 le misure delle tasse relative alle voci a) e b) del numero d'ordine 17 della tariffa di cui al comma 1, sono elevate a lire 125.000 sia per le tasse di rilascio che per le tasse annuali.

#### Art. 2

Riscossione delle tasse

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale è stato emesso.

#### Art. 3

Modalità di pagamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione Veneto.

#### Art. 4

Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del dpr 28 gennaio 1988, n. 43.

#### Art. 5

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione

regionale non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

#### Art. 6

Sanzioni

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il Pubblico Ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo che non sia disposto diversamente nella tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo delle pene pecuniarie di cui al comma 1, si incorre:

- in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

#### Art. 7

Accertamento delle infrazioni

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di concessione governativa, anche dai dipendenti regionali appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dal personale degli uffici medesimi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione dal quale dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in materia di accertamento delle infrazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

#### Art. 8

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

1. Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale, per violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento nell'apposito conto corrente postale; il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 gennaio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'articolo 1 di detta legge.

## Art. 9

## Ricorsi amministrativi

1. I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto impugnato, al Presidente della Giunta regionale.

2. I ricorsi possono essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. Contro le decisioni del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e, nelle ipotesi previste dall'articolo 395, numeri 2 e 3, del Codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

4. Su domanda del ricorrente, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

## Art. 10

## Delega

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti del dipartimento finanze, tributi e ragioneria, alla emanazione degli atti previsti nella presente legge.

## Art. 11

## Decadenza e rimborsi

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente o indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la medesima non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

## Art. 12

## Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative.

## Art. 13

## Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 17 gennaio 1972, n. 2;
- b) 14 marzo 1974, n. 21;
- c) 28 gennaio 1977, n. 8;
- d) 8 maggio 1980, n. 50;
- e) 26 ottobre 1983, n.51;
- f) 12 dicembre 1984, n. 61;
- g) 30 dicembre 1987, n. 61.

2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli:

- a) articolo 1, legge regionale 10 dicembre 1985, n.63;
- b) articolo 1, legge regionale 19 dicembre 1988, n.61;
- c) articolo 1, legge regionale 22 dicembre 1989, n.59.

## Art. 14

## Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 1993

Pupillo

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 gennaio 1993, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 febbraio 1993, dove ha acquisito il n. 252 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare in data 25 febbraio 1993;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 luglio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi D'Agrò, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 1993, n. 6422;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 luglio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1993, n. 5562/22705, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

- Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.